

## NEWSLETTER

### Nuovi doveri informativi ai sanitari coinvolti in sinistri

Tra le disposizioni della nuova legge n. 24/2017 in materia di responsabilità professionale sanitaria (Legge Bianco - Gelli) già applicabili dall'1.4.2017, vi è il dovere della struttura sanitaria di avvisare i sanitari in caso di eventi importanti riguardanti sinistri che li vedono coinvolti, al fine di dar loro la possibilità di averne conoscenza e contribuire alla loro risoluzione.

#### LA NORMA (TESTO INTEGRALE)

**Art. 13 - Obbligo di comunicazione all'esercente la professione sanitaria del giudizio basato sulla sua responsabilità**

*Le strutture sanitarie e sociosanitarie di cui all'articolo 7, comma 1, e le imprese di assicurazione che prestano la copertura assicurativa nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 10, commi 1 e 2, comunicano all'esercente la professione sanitaria l'instaurazione del giudizio promosso nei loro confronti dal danneggiato, entro dieci giorni dalla ricezione della notifica dell'atto introduttivo, mediante posta elettronica certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento contenente copia dell'atto introduttivo del giudizio.*

*Le strutture sanitarie e sociosanitarie e le imprese di assicurazione entro dieci giorni comunicano all'esercente la professione sanitaria, mediante posta elettronica certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'avvio di trattative stragiudiziali con il danneggiato, con invito a prendervi parte. L'omissione, la tardività o l'incompletezza delle comunicazioni di cui al presente comma preclude l'ammissibilità delle azioni di rivalsa o di responsabilità amministrativa di cui all'articolo 9.*

#### LA NORMA IN PILLOLE PER LE STRUTTURE SANITARIE

|                     |  |
|---------------------|--|
| <b>Evento</b>       | a. inizio di un giudizio civile contro la struttura (usualmente: atto di citazione, ricorso per ATP - Accertamento Tecnico Preventivo art. 696 bis c.p.c., ricorso art. 702 bis - giudizio di merito a cognizione sommaria).<br>b. l'avvio di trattative stragiudiziali con il danneggiato |
| <b>Chi</b>          | la struttura sanitaria   |
| <b>Come</b>         | PEC o raccomandata A/R (a scelta del comunicante)  |
| <b>Contenuto</b>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ la descrizione dell'evento (atto giudiziale o avvio trattative stragiudiziali)</li> <li>▪ se atto giudiziale: allegare copia dell'atto introduttivo del giudizio</li> <li>▪ se avvio trattative: invitare il sanitario a parteciparvi</li> </ul>  |
| <b>A chi</b>        | ai sanitari di cui la struttura sanitaria si avvale nell'erogazione delle prestazioni (art. 7: "nell'adempimento della propria obbligazione"), esclusi quindi i sanitari che hanno un rapporto contrattuale diretto con il paziente  |
| <b>Entro quanto</b> | 10 giorni  |
| <b>Da quando</b>    | da quando la struttura ha ricevuto la notifica dell'atto giudiziario o da quando è iniziata la trattativa stragiudiziale   |
| <b>Sanzione</b>     | impossibilità di esperire la rivalsa contro il sanitario   |

## RISPOSTE A DOMANDE FREQUENTI

*D: Vi è l'obbligo di comunicare al sanitario il ricevimento da parte della struttura sanitaria di una richiesta di risarcimento o di una mediazione?*

R: No, non è obbligatorio comunicarle per legge, ma è consigliabile farlo per ottenere la collaborazione del sanitario nella gestione del sinistro, la sua relazione sui fatti, e le informazioni sulle sue coperture assicurative personali. Attenzione: la comunicazione al sanitario in questa fase iniziale, prima che esista un "avvio di trattative stragiudiziali" o "un giudizio", non è comunicazione che adempie al dovere normativo, e ne andrà comunque fatta una in un momento successivo.

*D: Le richieste di informazioni e documenti inviate al danneggiato per istruire il sinistro e ricostruire la vicenda a seguito della richiesta di risarcimento, sono "trattativa" da comunicare al sanitario?*

R: Sì, la richiesta di volontaria condivisione di dati ed informazioni al danneggiato a seguito della richiesta di risarcimento potrebbe essere considerata già trattativa, intesa come fase preliminare ad una eventuale offerta transattiva, e quindi da quel momento scatta il dovere di informazione.

*D: Se al sanitario è già stato comunicato l'avvio di un giudizio, è necessario successivamente comunicargli anche un eventuale avvio di trattative stragiudiziali? E al contrario, se al sanitario è già stato comunicato l'avvio di trattative stragiudiziali, è necessario successivamente comunicargli anche un eventuale avvio di un giudizio?*

R: Sì, il dovere di comunicazione di ognuno dei due eventi è indipendente dall'altro.

*D: Se la gestione del sinistro della struttura sanitaria è affidata ad un soggetto esterno (ad es. compagnia di assicurazioni, broker, gestore sinistri), chi deve effettuare la comunicazione?*

R: La comunicazione può essere effettuata da un soggetto esterno per conto della struttura sanitaria. Essendo per legge il dovere in capo alla struttura sanitaria, è interesse della struttura verificare che con tale soggetto esistano procedure e tempistiche adeguate per garantire il rispetto del dovere. In caso di danni derivanti dall'inosservanza dell'obbligo, la struttura potrà rivalersi su tale soggetto.

*D: Se l'inizio del giudizio civile è già stato notificato da altri al sanitario (ad es. atto di citazione notificato dal danneggiato al sanitario, perché è tra i convenuti), rimane l'obbligo per la struttura di comunicarlo al sanitario?*

**R:** No. Essendo lo scopo della norma garantire la conoscenza del sanitario circa l'inizio di un giudizio, non dovrebbe essere necessario comunicare atti giudiziari già notificati direttamente al sanitario perché in questo caso il sanitario ne è già a conoscenza.

*D: Se nell'atto introduttivo del giudizio notificato solo alla struttura sanitaria è asserita una generica responsabilità SENZA individuare per nome o funzione dei precisi sanitari, la struttura deve comunicarlo a dei sanitari? Se sì, a chi?*

*D: Se nell'atto introduttivo del giudizio notificato solo alla struttura sanitaria è asserita la responsabilità di un sanitario (individuato per nome o per funzione), la struttura deve comunicarlo solo a quel sanitario od anche ad altri che potrebbero essere coinvolti?*

Se la struttura dispone del nominativo dei sanitari coinvolti, deve effettuare la comunicazione a tutti i sanitari coinvolti, anche se il danneggiato non li ha individuati.

Se non dispone dei nominativi, li deve accertare ed effettuare poi la comunicazione quanto prima possibile.

Si ritiene prudente effettuare la comunicazione a tutti i sanitari ragionevolmente coinvolti, non solo a quelli ritenuti (dal danneggiato o dall'istruttoria interna della struttura o della compagnia di assicurazioni) responsabili, in quanto nel giudizio potrebbero essere accertate responsabilità di soggetti che inizialmente non si pensavano essere responsabili.

*D: Cosa succede se in 10 giorni la struttura non ha effettuato la comunicazione, perché in così poco tempo non è stato possibile individuare i nomi dei sanitari coinvolti?*

**R:** Il diritto di rivalsa per colpa grave contro il sanitario potrebbe essere pregiudicato. La struttura potrà però provare a sostenere che il ritardo nel comunicare l'atto giudiziario è stato dovuto a causa a lei non imputabile (es. genericità delle allegazioni del terzo che rendono impossibile capire di quale evento si tratti; estrema complicatezza o lunghezza della vicenda sanitaria, che rendeva impossibile individuare i sanitari coinvolti in soli 10 giorni). Se non è stato possibile rispettare il termine dei 10 giorni, è consigliabile effettuare comunque la comunicazione appena si dispone dei nominativi dei sanitari coinvolti.

Nel caso di avvio di trattative stragiudiziali il nominativo dei sanitari dovrebbe sempre essere noto alla struttura prima di avviarle.

Si precisa che le indicazioni sopra sono prime ipotesi interpretative della norma che potrebbero essere disattese dalla futura giurisprudenza. Nel determinare le nuove procedure raccomandiamo pertanto di consigliarvi con i vostri consulenti legali.

### **CONSIGLI OPERATIVI PER LE STRUTTURE SANITARIE**

1. Effettuare le comunicazioni a mezzo PEC, essendo meno gravoso invece che via raccomandata A/R
2. Verificare l'aggiornamento degli indirizzi PEC dei sanitari
3. Utilizzare lettere standard per la comunicazione dei due eventi (atto giudiziario e avvio trattative), da completare con i dati del singolo sinistro
4. Verificare procedure interne alla struttura sanitaria per il rapido inoltro degli atti giudiziari da chi li riceve (ad es. portiere) all'ufficio che deve valutare la comunicazione (ad es. ufficio amministrativo / sinistri / legale / contenzioso)
5. Verificare procedure tra la struttura sanitaria ed un eventuale il soggetto esterno che gestisce i sinistri per la comunicazione degli eventi ed il rispetto dei termini
6. Valutare come è preferibile che si sostanzii il "prendere parte" alle trattative stragiudiziali da parte del sanitario

Il Dipartimento Sinistri di GEAS Sanità è a disposizione per rispondere ad ulteriori domande o dubbi operativi e può essere contattato allo 06/853261 o a [sinistristrutture@geassanita.it](mailto:sinistristrutture@geassanita.it).